



***Arcidiocesi di Milano***

***Curia Arcivescovile***

***Avvocatura***

## ***I Venerdì dell'Avvocatura***

### ***Le successioni e le donazioni Introduzione***

***3° incontro – 13 dicembre 2013***

Arcidiocesi di Milano – Ufficio Avvocatura

## SUCCESSIONI

La ***successione mortis causa*** rappresenta il passaggio della titolarità di uno o più rapporti patrimoniali da un soggetto ad un altro, a seguito della morte del primo:

### - LEGITTIMA

quando, in assenza di testamento, è la legge che determina chi sia il chiamato all'eredità e in che misura (art. 565 c.c.).

### - TESTAMENTARIA

qualora il *de cuius* abbia disposto dei propri beni tramite un testamento (art. 587 c.c.).

## EREDI LEGITTIMARI

Sono coloro che hanno diritto per legge ad una quota predeterminata dell'eredità stessa, che non può essere intaccata neppure dalle disposizioni testamentarie. Sono detti anche **eredi necessari** e sono il coniuge, i figli e gli ascendenti (cioè i genitori e in mancanza i nonni).

Tale riserva è tutelata mediante la cd. azione di riduzione, che gli stessi eredi necessari possono esperire per ottenere le reintegrazioni della quota loro spettante.

## TESTAMENTO OLOGRAFO

Documento scritto interamente a mano dal testatore e da questi datato e sottoscritto.

## TESTAMENTO PER ATTO DI NOTAIO

- Pubblico: il testamento viene materialmente redatto dal notaio dopo che il testatore, alla presenza di due testimoni, gli ha comunicato le proprie volontà (custodia dal notaio).
- Segreto: il testatore predispone la scheda testamentaria e la sigilla e, alla presenza di due testimoni, la consegna al notaio, che redige l'atto di ricevimento (custodia dal notaio).

## PUBBLICAZIONE

Alla morte del testatore, chiunque abbia la materiale disponibilità di un testamento, deve consegnarlo ad un notaio, affinché provveda alla pubblicazione, avvisando gli eredi e i legatari in esso indicati.

## **DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI**

Sono vietati i patti attraverso i quali taluno si impegna nei confronti di altri soggetti a disporre della propria successione in un determinato modo.

## **DIVIETO DEL TESTAMENTO COLLETTIVO**

Sia nella forma del testamento congiuntivo (due o più persone nel medesimo atto fanno testamento a favore di un terzo) sia nella forma del testamento reciproco (due o più persone fanno testamento l'una a favore dell'altra).

## **DISPOSIZIONI A TITOLO UNIVERSALE**

Qualora il testatore disponga che l'intero patrimonio o una quota ideale del medesimo venga attribuito ad un soggetto. L'erede subentra nella generalità dei rapporti attivi e passivi che compongono il patrimonio.

## **DISPOSIZIONI A TITOLO PARTICOLARE**

Il *de cuius* attribuisce un diritto determinato (es. la proprietà di un immobile, di un quadro, di una somma di denaro, ...). Il legatario non risponde dei debiti ereditari se non nei limiti di quanto ha ricevuto.

## **ACCETTAZIONE DI EREDITA'**

L'eredità si acquista validamente mediante accettazione. Il diritto di accettare si prescrive nel termine di dieci anni dall'apertura della successione (cioè dalla morte del *de cuius*). E' in facoltà del chiamato all'eredità rinunciare alla stessa, tramite apposita dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale.

## **CONSEGUIMENTO DI LEGATO**

Il codice civile non prevede alcuna formalità particolare per il conseguimento del legato, pertanto il legatario non ha l'obbligo di compiere alcun atto a riguardo.

## BENEFICIO DI INVENTARIO

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, quindi anche le parrocchie, devono accettare con beneficio di inventario, che comporta la limitazione legale della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti ereditari, entro il valore dell'eredità ricevuta.

Una volta fatta la dichiarazione di accettazione presso un notaio, si hanno 3 mesi di tempo per chiedere al Notaio la redazione dell'inventario, salvo proroga accordata dall'Autorità giudiziaria; in mancanza, il chiamato è considerato erede puro e semplice.

Qualora invece l'inventario preceda la dichiarazione di accettazione, questa dovrà essere fatta nel termine perentorio di 40 giorni successivi, pena la perdita del diritto di accettare l'eredità.



## ONERI TESTAMENTARI

Le disposizioni testamentarie contengono molto spesso un onere o *modus*, che vincola il beneficiario all'adempimento di quanto imposto, spesso finalizzato al soddisfacimento di un interesse non patrimoniale.

L'onere deve rispettare i limiti della liceità e della possibilità, altrimenti si intende come non apposto.

Per l'adempimento dell'onere, può agire qualsiasi interessato (artt. 647-648 c.c.).

## AUTORIZZAZIONI CANONICHE

Qualora un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto venga nominato erede o legatario, il legale rappresentante (parroco) deve valutare l'opportunità di accettare o rinunciare, rivolgendosi comunque al competente ufficio di Curia.

Per l'Arcidiocesi di Milano, l'accettazione di eredità, il conseguimento di legato o la rinuncia agli stessi, sono atti di straordinaria amministrazione, pertanto soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Ordinario.

Occorre pertanto presentare istanza motivata all'Ufficio Amministrativo Diocesano, unitamente alla copia del verbale di pubblicazione del testamento.

## LEGATO PIO

Il testatore può anche imporre all'erede un onere il cui oggetto è un atto di culto a suffragio del testatore o dei propri familiari (art. 629 c.c. e can. 1299 *cjc*).

Le disposizioni sono civilmente valide purché nel testamento siano determinati i beni da destinare a tale finalità o possa essere determinata la somma da impiegare.

E' opportuno che nel testamento vengano ben precisati il soggetto tenuto all'onere e il beneficiario dello stesso.

## DONAZIONI

La donazione è il negozio giuridico per mezzo del quale una parte (donante) intenzionalmente arricchisce l'altra (donatario), disponendo di un proprio diritto – o obbligandosi a disporne – senza conseguire alcun corrispettivo (art. 769 c.c.).

La causa è quindi lo spirito di liberalità.

La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante: se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi.

Non è ammesso un preliminare di donazione: la dottrina e giurisprudenza prevalenti hanno, da tempo, negato la compatibilità della donazione con la figura del contratto preliminare, proprio perché, quest'ultimo, toglierebbe quel carattere di liberalità spontanea che costituisce l'elemento indefettibile del primo.

## FORMA

La donazione deve essere fatta per atto pubblico notarile sotto pena di nullità e richiede la presenza di due testimoni, non parenti coniugi o affini, né interessati all'atto.

Ci sono due eccezioni che non richiedono l'atto pubblico:

- 1) Donazione manuale, cioè donazione di modico valore
- 2) Donazione indiretta che, pur producendo il depauperamento del patrimonio di un soggetto e il corrispondente arricchimento di quello di un altro, viene realizzata ricorrendo ad atti diversi dal vero e proprio contratto di donazione. Sono donazioni indirette, per esempio, sempre che ricorra lo spirito di liberalità, il pagamento di un debito altrui (il genitore che paga un debito del figlio) e la remissione del debito (il creditore rimette un debito al suo debitore).

## DONAZIONE DI MODICO VALORE

Quando si vuole donare un bene mobile di valore contenuto, non c'è bisogno di formalizzare la donazione con un atto pubblico notarile, né di fornire una stima del valore del bene che si vuole donare. In questo caso, infatti, è sufficiente che ci sia la materiale consegna del bene oggetto di donazione (ad es. un quadro, una somma di denaro).

Per stabilire il modico valore occorre considerare due elementi concorrenti:

1. il valore effettivo del bene oggetto di donazione e, comunque,
2. la situazione economica del donante.

Pur non occorrendo, in tali casi, l'atto pubblico, si suggerisce ugualmente una scrittura privata fra le parti, datata e sottoscritta (a tal fine si suggerisce di contattare i competenti Uffici di Curia).

## ACCETTAZIONE DONATARIO

La donazione si perfeziona con l'accettazione del donatario, che può essere fatta nell'atto stesso di donazione o con atto pubblico posteriore.

Nel caso di donazione a favore di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto - Parrocchia - l'accettazione deve essere previamente autorizzata dall'Ordinario: occorre pertanto, nel caso dell'Arcidiocesi di Milano, inoltrare istanza motivata a firma del Parroco all'Ufficio Amministrativo Diocesano, finalizzata ad ottenere la prescritta autorizzazione canonica.

## DONAZIONE MODALE

La donazione può essere gravata da un onere o *modus*: il donante attribuisce qualcosa al donatario con l'obbligo del donatario di utilizzare il bene o la somma donata per un determinato motivo (es. ti dono un immobile con l'onere di destinarlo a residenza per sacerdoti anziani).

Il *modus* quindi è una limitazione della liberalità con il quale il donante persegue uno scopo aggiuntivo rispetto a quello principale, consistente nell'arricchire il donatario.

Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.

Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre al donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.



## DONAZIONI E LESIONE QUOTA LEGITTIMARI

E' sempre opportuno verificare la presenza di legittimari del donante (ossia coniuge, figli o ascendenti), che potrebbero agire con azione di riduzione anche avverso eventuali donazioni disposte dal *de cuius* in vita, se lesive della quota di legittima.

Si ricorda, a tal proposito, che l'azione di riduzione si prescrive nel termine di 10 anni dall'apertura della successione.

Si suggerisce pertanto ai parroci che ricevessero da un parrocchiano una donazione, di valutare con grande attenzione se accettare, tenendo conto della eventuale presenza di eredi legittimari e considerando anche le disponibilità economiche del donante.